



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Delibera n. 6 del 15.04.2024

OGGETTO: Approvazione schema di accordo da sottoscrivere con Trenitalia SpA per l'adozione della "Carta Tutto Treno Calabria" anno 2024

Il Commissario *Dott. Francesco Cribari*

Assiste

Il Direttore *Avv. F. Tiziana Corallini*

La Delibera si compone di n. 4 pagine, comprese di frontespizio e di n. 2 allegati (1. Schema di accordo "Carta Tutto Treno Calabria" 2024; 2. Parere del Revisore dei conti)

Il Commissario

VISTI:

- la L.r. n. 35/2015, “*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*” e ss.mm.ii., che all’art. 13 ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari quale Commissario di ARTCal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario di ARTCal;
- la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente di ARTCal all’avv. F. Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta Regionale;
- il DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato nominato il Direttore reggente dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015, nella persona dell’avv. F. Tiziana Corallini;
- il DPGR n. 7 del 16.01.2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ARTCal, ai sensi dell’art. 13, comma 9 *ter*, della L.r. n. 35/2015, all’avv. F. Tiziana Corallini;
- il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto il “*Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)*”;
- lo Statuto dell’ARTCal, approvato con la delibera ARTCal n. 1/2017;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;
- la L.r. n. 56 del 27.12.2023, “*Legge di stabilità regionale 2024*”;
- la L.r. n. 57 del 27.12.2023, “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026*”;
- la DGR n. 779 del 28.12.2023, “*Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)*”;
- la DGR n. 780 del 28.12.2023, di approvazione del “*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (Art. 39, comma 10, del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118)*”;
- la Delibera ARTCal n. 2 del 15.03.2024, di “*Approvazione del Documento di Programmazione delle Attività 2024-2026 (DPA)*”;
- la Delibera ARTCal n. 3 del 15.03.2025, “*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2026*”.

VISTI, ancora:

- la DGR n. 549 del 16.12.2016, “*Servizi ferroviari sulla rete nazionale: indirizzi e approvazione del protocollo d’intesa con Trenitalia*”, con la quale si è dato avvio al procedimento per la stipula del contratto di esercizio;
- la DGR n. 582 del 29.11.2019, avente ad oggetto “*Atto di indirizzo all’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria per l’affidamento dei servizi ferroviari sulla rete statale a Trenitalia S.p.A. per il periodo 2018-2032*”;
- la Delibera ARTCal n. 23 del 02.12.2019, “*Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale – Affidamento del servizio a Trenitalia S.p.A. - Approvazione degli atti del procedimento di negoziazione e del Contratto di servizio per gli anni 2018/2032 e sua stipulazione*”.

PREMESSO che:

- in attuazione della Delibera ARTCal n. 23 del 02.12.2019 “*Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale – Affidamento del servizio a Trenitalia SpA - approvazione degli atti del procedimento di negoziazione e del contratto di servizio per gli anni 2018/2032 e sua stipulazione*” è stato sottoscritto il Contratto di Servizio rep. ARTCal n. 7 del 02.12.2019, con il

quale l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, in conformità alle previsioni della L.r. n. 35 del 31 dicembre 2015, nella qualità di ente di governo del bacino unico regionale del Trasporto Pubblico Locale per la gestione dell'affidamento del servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale è subentrata alla Regione Calabria, originariamente titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, già in concessione a Ferrovie dello Stato;

- allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell'offerta, è previsto, nel predetto Contratto, l'impegno delle Parti a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario che consentano di attuare meccanismi differenziati per prodotto e servizio (art. 14, comma 13 del CdS);
- in detto contesto, tenuto conto dell'importanza dell'integrazione tra servizi ferroviari di differente classificazione e con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei servizi ferroviari offerti incrementando le opportunità di viaggio, con conseguenti ricadute positive anche sull'incremento dei ricavi da traffico, si inserisce l'adozione della *"Carta Tutto Treno"*.

Considerato che:

- ARTCal conviene sull'importanza dell'integrazione tra servizi ferroviari di differente classificazione, al fine di incentivare l'uso del mezzo ferroviario, incrementando le opportunità di viaggio; in particolare, ritiene di dover concorrere al fine di definire condizioni di convenienza che consentano, ai propri abbonati, l'applicazione di prezzi competitivi per accedere alle varie tipologie di offerta e di migliorare l'offerta dei servizi a favore dei pendolari e degli studenti;
- in tale contesto, l'attivazione della *"Carta Tutto Treno"* consentirà ai titolari di abbonamento dei servizi regionali, mensili e/o annuali, di effettuare, nell'ambito della validità e sulla relazione per cui è valido l'abbonamento, un numero pari ad un viaggio di andata e un viaggio di ritorno, per ciascuna giornata, sui treni Intercity in 2^a classe, secondo quanto specificato nell'allegato Accordo, con l'evidente vantaggio di usufruire, a parità di costo, di maggiori servizi;
- a fronte dell'indubbio vantaggio per gli abbonati, per come sopra evidenziato, l'attivazione della *"Carta Tutto Treno"* non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Calabria, in quanto finanziata esclusivamente mediante l'impiego delle risorse derivanti dalla positiva gestione contrattuale, la quale ha sin qui determinato un accantonamento di risorse in favore di ARTCal, per come risultante dal confronto PEF/CER relativo all'annualità 2019 e secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4 del CdS vigente *"Riequilibrio del PEF"*, ai sensi del quale, effettuata una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, *"in caso di importi accantonati a credito di ARTCal, le Parti potranno definire il riutilizzo per progetti di miglioramento della qualità e/o quantità del servizio ferroviario regionale"*.

Ritenuto, pertanto, opportuno utilizzare tale strumento per le finalità e gli obiettivi su evidenziati, mediante l'attivazione, in via sperimentale, per l'anno 2024, della *"Carta Tutto Treno Calabria"*, da finanziare mediante l'impiego delle risorse a favore di ARTCal, risultanti dal confronto PEF/CER relativo all'annualità 2019 di cui al vigente CdS, con contributo massimo di € 300.000,00.

Acquisiti:

- il parere favorevole del Revisore dei conti ARTCal, ai sensi dell'art. 13, comma 13, lett. b) della L.r. n. 35/2015, come da verbale n. 8 del 15.04.2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole del Direttore ARTCal, in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa e contabile della deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis, lett. c), della L.r. n. 35/2015, mediante sottoscrizione in calce al presente atto.

Richiamato il dettato dell'art. 13, comma 1, della L.r. n. 35/2015, ai sensi del quale le deliberazioni degli organi di ARTCal sono validamente assunte, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli Enti locali.

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. **DI APPROVARE** l'allegato schema di Accordo (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) per l'adozione, in via sperimentale, per l'anno 2024 della "Carta Tutto Treno Calabria".
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a Trenitalia SpA.
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione, in formato aperto, del provvedimento sull'albo online e sul sito istituzionale di ARTCal, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Direttore

Avv. F. Tiziana Corallini

Il Commissario

Dott. Francesco Cribari

*Sottoscrive per attestazione di regolarità
amministrativa e contabile*

ACCORDO TRA ARTCal E TRENITALIA S.p.A.

PER LA “CARTA TUTTO TRENO CALABRIA”

DAL 01.05.2024 AL 31.12.2024

.....

TRA

l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede a Catanzaro, c/o Palazzo “*Jole Santelli*”, Viale Europa, località Germaneto, C.F./P.IVA 97087640799, rappresentata dall’avv. Filomena Tiziana Corallini, che interviene ed agisce in qualità di Direttore ARTCal (di seguito, per brevità, denominata “ARTCal”),

E

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente accordo nelle persone dell’ing. Maria A. Giaconia - in qualità di Direttore della Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale - e dell’ing. Domenico Scida - in qualità di Direttore della Direzione Business IC (di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”),

di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,

PREMESSO che

- ARTCal e Trenitalia hanno sottoscritto il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2018 -2032 (di seguito solo “Contratto di Servizio”);
- ARTCal conviene sull’importanza dell’integrazione tra servizi ferroviari di differente classificazione, al fine di incentivare l’uso del mezzo ferroviario, incrementando le opportunità di viaggio;
- ARTCal ritiene, in particolare, di dover concorrere economicamente al fine di definire condizioni di convenienza che consentano, ai propri abbonati, l’applicazione di prezzi competitivi per accedere a tutti i tipi di treni e al fine di facilitare gli spostamenti dei pendolari e degli studenti;

- ARTCal ha richiesto, a tal fine, l'attivazione, in via sperimentale, per l'anno 2024, della "Carta Tutto Treno Calabria", da finanziare mediante l'impiego delle risorse accantonate a favore di ARTCal, a seguito del confronto PEF/CER relativo all'annualità 2019 di cui al Contratto di Servizio;
- ARTCal prende atto che, a seguito dell'attivazione della predetta Carta, l'eventuale riduzione dei ricavi da traffico rispetto a quelli previsti nel PEF derivanti dalla quota parte dei proventi degli abbonamenti regionali a favore di IC, in relazione ai servizi offerti sarà a rischio della stessa, come previsto dalla Matrice dei rischi di cui al Contratto di Servizio;
- con Delibera commissariale n. 6/2024, ARTCal ha approvato lo schema del presente accordo per l'agevolazione tariffaria cosiddetta "*Carta Tutto Treno Calabria*", anno 2024, con contributo massimo di € 300.000, da finanziare mediante l'impiego dell'accantonamento a favore di ARTCal - in fase di condivisione – relativo al confronto PEF/CER per l'anno 2019.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo disciplina, per il periodo 01.05.2024 - 31.12.2024, il rilascio delle Carte Tutto Treno Calabria e la relativa contribuzione economica da parte di ARTCal, che consente l'accesso ai treni Intercity secondo le condizioni di seguito riportate.

Articolo 2

Caratteristiche del titolo di viaggio "*Carta Tutto Treno Calabria*"

La "*Carta Tutto Treno Calabria*" (di seguito, per brevità, anche solo "*Carta*") sarà rilasciata esclusivamente ai residenti in Calabria e in appoggio ad abbonamenti annuali o mensili a tariffa regionale, con "origine" e "destinazione" in una stazione sita in Calabria e compresa nei confini della Regione, ovvero a tariffa regionale 40/4/Calabria.

La Carta consente di effettuare, nell'ambito della validità e sulla relazione per cui è valido l'abbonamento, un numero pari ad un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno sui treni Intercity in 2^a classe, secondo quanto specificato nel presente accordo.

La Carta può essere acquistata dai residenti nella regione Calabria possessori di abbonamenti alle tariffe sopracitate, validi sulle stesse relazioni della Carta.

La Carta è individuale, nominativa ed incedibile; ad essa non è applicabile la riduzione per i viaggi dei ragazzi di cui al punto 8.1 del Capitolo 2 della Parte II - Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali dei Passeggeri di Trenitalia.

La Carta può essere acquistata solo presso le biglietterie Trenitalia (di stazione) a fronte dell'accertamento, all'atto dell'emissione, del possesso dei requisiti richiesti, cioè residenza in Calabria ed il possesso di un abbonamento regionale alle tariffe sopraindicate.

Prezzi

La Carta riporta la relazione su cui si può viaggiare sui treni Intercity (IC) in 2^a classe ed ha validità annuale. La Carta è venduta al prezzo di 90 € per distanze fino a 40 km, 120 € per distanza tra 41km e 125km e di 150 € per distanze superiori.

km	Costo CTT annuale
1-40	90 €
41-125	120 €
126-350	150 €

L'utilizzazione della Carta

La Carta consente ai possessori di abbonamento regionale alle tariffe sopraindicate di utilizzare i treni IC circolanti sugli stessi percorsi per cui è valido l'abbonamento, previa prenotazione gratuita del posto (limitatamente ad un viaggio di andata e un viaggio di ritorno al giorno). Non è possibile accedere al treno senza prenotazione del posto.

A bordo treno la Carta deve essere esibita insieme all'abbonamento ed al documento di identificazione. Per le ulteriori condizioni di utilizzo della Carta, si rinvia alle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.

Rimborso

Qualora, nel corso di validità del presente accordo, dovesse venir meno definitivamente la fruibilità dei servizi ferroviari IC offerti, ivi contemplati, il presente accordo decade automaticamente e, conseguentemente, Trenitalia provvederà a indennizzare agli utenti titolari della "Carta Tutto Treno Calabria" la quota parte del costo sostenuto per il servizio non più fruibile.

Non è previsto il rimborso per rinuncia all'utilizzo da parte del viaggiatore.

Furto, smarrimento e deterioramento delle Carte

In caso di smarrimento, deterioramento o furto, è ammesso il rilascio di una Carta sostitutiva avente la medesima validità di quella originaria. La sostituzione è consentita per una sola volta e a condizione che la Carta originaria conservi una validità residua non inferiore ad un mese. La richiesta deve essere presentata per iscritto alla biglietteria della stazione che ha rilasciato la Carta e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o dall'originale della Carta deteriorata (in alternativa alla denuncia di smarrimento o furto, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo

quanto previsto in materia dalla legislazione vigente). Per il rilascio del duplicato, deve essere corrisposto l'importo previsto alla lettera g) del punto 1 del Capitolo 4 – Listino dei prezzi della Parte II– Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia. In caso di rinvenimento, la Carta deve essere restituita immediatamente a Trenitalia.

Irregolarità

Non è consentita l'emissione della Carta a bordo treno. La Carta non è valida in appoggio ad abbonamenti, in classi e su treni differenti da quelli previsti dal presente accordo.

Per tutte le irregolarità di viaggio, si applica la disciplina di cui al punto 11 del Capitolo 2 della Parte II - Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia.

Articolo 3

Aspetti economici e finanziari

Trenitalia fornisce apposita rendicontazione trimestrale ad ARTCal entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre e la stessa riconoscerà a Trenitalia, per ogni “*Carta Tutto Treno Calabria*” emessa, la differenza tra gli importi dell'abbonamento IC, maggiorato del 20% e moltiplicato per 11 e la somma del costo sostenuto dal viaggiatore per l'acquisto della Carta più il costo dell'abbonamento regionale annuale. La predetta rendicontazione dovrà specificare, nella causale, il riferimento al presente accordo e al periodo di competenza.

Il complessivo importo risultante dalle rendicontazioni di cui sopra, verrà dedotto dall'importo totale risultante dagli accantonamenti in favore di ARTCal, derivanti dal confronto PEF/CER, annualità 2019. Le risorse di ARTCal, destinate alla presente compensazione tariffaria, ammontano ad un importo massimo pari ad € 300.000 per il periodo 01.05.2024 – 31.12.2024 salva, in ogni caso, l'eventuale successiva implementazione delle risorse stesse.

Il rilascio della Carta Tutto Treno potrà avvenire a partire da sette giorni antecedenti la data di inizio validità.

Articolo 4

Durata e recesso

Il presente accordo ha validità dal 01.05.2024 al 31.12.2024 ed è escluso il rinnovo tacito e/o automatico. Il medesimo accordo potrà essere prorogato annualmente, alle medesime condizioni, per il successivo anno 2025, mediante uno scambio di corrispondenza tra le Parti, che confermino la volontà di proroga alle medesime condizioni.

Trenitalia si impegna, inoltre, ad interrompere anticipatamente la vendita della “*Carta Tutto Treno Calabria*” al momento del raggiungimento del limite di budget, come stabilito al precedente art. 3. In caso di

mancata interruzione della vendita al raggiungimento del budget, è esclusa ogni possibilità di rimborso e corresponsione di qualsivoglia somma, a qualsivoglia titolo, da parte di ARTCal.

Trenitalia potrà, inoltre, recedere dal presente accordo, con un preavviso di mesi due, senza alcun onere, in caso di modifiche sostanziali della struttura di offerta dei servizi ferroviari con impatto sulle relazioni considerate, come, ad esempio, nel caso di effettuazione di servizi analoghi da parte di altre imprese ferroviarie.

ARTCal potrà disporre l'anticipata sospensione/cessazione della validità dell'accordo, anche per sopravvenuta incapienza degli stanziamenti annui previsti per l'iniziativa, con un preavviso minimo a Trenitalia di due mesi.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Trenitalia S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione dati personali" del sito istituzionale www.trenitalia.com e dal Contraente mediante pubblicazione nell'analoga sezione del sito istituzionale www.artcal.calabria.eu.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali dei clienti che acquistano la Carta Tutto Treno e dei clienti titolari di abbonamenti regionali- Titolarità Autonoma

L'esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trenitalia ed ARTCal, che si configurano, pertanto, come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679, sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.

In particolare, le Parti si impegnano:

- ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione del Contratto alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
- alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
- ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 7

Clausola d'integrità

Trenitalia gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.

ARTCal dichiara e garantisce:

- a. di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ("*Codice Etico*"), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.com>, sezione "*Chi Siamo*", sottosezione "*Etica Compliance e integrità*", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

- b. di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.com>, sezione "*Chi Siamo*", sottosezione "*Etica, compliance e integrità*", sottosezione "*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*" che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- c. di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.com>, sezione "*Chi Siamo*", sottosezione "*Etica Compliance e integrità*", che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

ARTCal dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.

La violazione ad opera di ARTCal di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.

ARTCal prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet www.segnalazione-whistleblowing.trenitalia.it/#/, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <http://www.trenitalia.com>, sezione "*Whistleblowing-segnalazioni?*" indicata nella home page del sito.

Articolo 8

Clausola di riservatezza

ARTCal si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione del presente accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengano messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'accordo stesso.

È fatto divieto ad ARTCal di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente accordo, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente accordo.

Articolo 9

Clausola fiscale

Il presente accordo, soggetto ad IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 (T.U. Imposta di registro).

Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente Accordo, salvo dove espressamente escluso, sono a carico di Trenitalia.

Articolo 10

Foro competente

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Il presente accordo si compone di 8 pagine.

Per ARTCal

(FIRMA DIGITALE)

.....

Per Trenitalia S.p.A.

(FIRMA DIGITALE)

.....

(FIRMA DIGITALE)

.....